



Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTA la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

VISTA la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

VISTA la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

VISTA la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

VISTA la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

SENTITA la Banca d'Italia;

DECRETA

la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2022 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 29 marzo 2022

Daniele Franco